

GL 9HQHUGu JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
32+33	Il Sole 24 Ore	26/01/2024	<i>Comunita' energetiche, no al cumulo con il superbonus (G.Latour)</i>	3
38	Italia Oggi	26/01/2024	<i>Anac, quasi 3.700 qualificate (A.Mascolini)</i>	4
Rubrica Università e formazione				
30	Italia Oggi	26/01/2024	<i>Sprint alla professione con le lauree abilitanti (S.D'alessio)</i>	5
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Il Sole 24 Ore	26/01/2024	<i>Cybersecurity, forniture Pa solo con standard avanzati (I.Cimmarusti)</i>	6

Faq Ambiente

Comunità energetiche, no al cumulo con il superbonus — p.33

Comunità energetiche, no al cumulo con il superbonus

Casa. Le Faq del ministero dell'Ambiente chiudono all'utilizzo della tariffa incentivante sull'energia ed escludono l'accesso al contributo del Pnrr

Giuseppe Latour

La tariffa incentivante sull'energia, legata alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, non può essere cumulata con le agevolazioni del superbonus. Così come non è possibile cumulare con i bonus casa il contributo Pnrr, nato per i piccoli Comuni. Restano, così, esclusi da questi incentivi gli impianti fotovoltaici realizzati grazie al 90 o al 110 per cento. Mentre qualche spazio in più c'è per chi ha utilizzato lo sconto base per le ristrutturazioni.

Il chiarimento arriva con le Faq, pubblicate dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, insieme al decreto che punta a stimolare nel nostro paese la nascita delle comunità.

La tariffa incentivante è una delle due forme di sostegno previste dal provvedimento per l'energia autoconsumata. L'altra è un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito

dall'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), dal valore di circa 8 euro/MWh nel 2023, ma variabile di anno in anno. La tariffa, secondo la risposta del ministero, «non si applica all'energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al superbonus». Quindi, l'utilizzo della detrazione o del credito di imposta (in tutte le sue forme) limita le agevolazioni a favore delle comunità.

Le limita, ma non le esclude del tutto perché, come spiega un altro passaggio della risposta del ministero, «per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo Arera per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata».


Questo assetto, però, non riguarda allo stesso modo tutte le forme di bonus edilizi. Sempre in base alle Faq, infatti, è possibile «ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie». Lo sconto base per le ristrutturazioni, infatti, prevede una

voce specifica, in base al Testo unico delle imposte sui redditi, dedicata proprio «alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia».

Tutti questi impianti però - spiega ancora la Faq - «non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal Pnrr». Per gli impianti che hanno avuto accesso ai bonus edilizi, allora, c'è anche l'esclusione da questa agevolazione.

Per le sole comunità i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti, è infatti previsto di regola «un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del Pnrr». Questo contributo va a beneficio di chi sostiene la spesa per l'impianto. Cumulandolo con le detrazioni, ci sarebbe una duplicazione dei bonus, sempre vietata dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Resto il diritto di ottenere il contributo Arera sulla valorizzazione dell'energia



Rapporto sui primi sei mesi di attuazione della qualificazione delle stazioni appaltanti

Anac, quasi 3.700 qualificate

Convenzionate 8mila. Il maggior numero in Lombardia

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

A fine 2023 sono arrivate a 3.700 le stazioni appaltanti qualificate, comprese le centrali di committenza; sono più di 8mila quelle convenzionate; il maggior numero si trova in Lombardia.

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel report predisposto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) diffuso in questi giorni che dà conto dei primi sei mesi di attuazione della nuova disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti del d. lgs. 36/2023, uno dei punti più rilevanti della riforma del codice degli appalti.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza come disciplinato negli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.4.

La nuova normativa obbliga alla qualificazione in caso di affidamento di contratti di lavori d'importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture di importo oltre 140mila euro, cioè le soglie per gli affidamenti diretti. Stazioni appaltanti e centrali di committenza non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo per valori inferiori alle soglie di cui sopra e possono effettuare ordini su piattaforma tipo Mepa.

Altra strada percorribile è quella di chiedere a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate di gestire la gara per proprio conto e, in caso di diniego, di rivol-

gersi all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che cura la gestione e la pubblicità dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750mila euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanza-

ta o di terzo livello, senza limiti di importo.

Nel report si legge che a fronte di 3.694 soggetti qualificati al 31 dicembre 2023, 3.150 si sono qualificati per via ordinaria sulla base di una valutazione puntuale dei requisiti previsti negli articoli 4 e 6 dell'Al. II.4 del codice, mentre 544 amministrazioni, appartenenti alle categorie delle unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo.

Sono state 495 le amministrazioni che non si sono qualificate per non avere raggiunto un punteggio sufficiente e sono state 413 quelle che hanno dichiarato di non essere soggette a qualificazione. Sono state 8.492 stazioni appaltanti ad avere delegato lo svolgimento delle procedure tramite convenzione a una pubblica amministrazione qualificata oltre a quelle convenzionate con i soggetti qualificati di diritto.

Nel rapporto l'Anticorruzione ha evidenziato che nel 2018 erano oltre 13mila le amministrazioni pubbliche che avevano operato come stazioni appaltanti eseguendo appalti superiori alle soglie di qualificazione.

Dal punto di vista della distribuzione territoriale il 14% delle stazioni appaltanti qualificate sono in Lombardia, l'11% nel Lazio, il 7% in Campania e il 6% nella regione Piemonte.

Ad oggi nel sistema esiste una stazione appaltante ogni 2,3 convenzionate.

Delle 507 stazioni appaltanti (l'80% con il massimo del punteggio) che hanno già almeno un'amministrazione convenzionata, le prime cinque per capacità di attrazione hanno convenzionato 2.672 amministrazioni delle 8.492.

Sono 26 le stazioni appaltanti qualificate che hanno un solo convenzionato e altre 56 ne hanno due.

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali
e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Sprint alla professione con le lauree abilitanti

Lauree abilitanti all'esercizio della professione (disciplinate dalla legge 163/2021, nota anche col nome dell'allora ministro dell'Università Gaetano Manfredi) in marcia, più, o meno velocemente, fra le categorie dell'area tecnica, per realizzare il miglior «trampolino di lancio possibile» per i giovani fra l'ateneo e il mercato occupazionale. E, nel frattempo, per 9 Consigli nazionali (di ingegneri, architetti, fisici e chimici, periti industriali, geometri, periti agrari, geologi, dottori agronomi e forestali e tecnologici alimentari) che assommano quasi 600.000 iscritti, prosegue l'impegno per raggiungere obiettivi che vanno dall'ampliamento a tutti i committenti delle regole sull'equo compenso (legge 49/2023) alle agevolazioni fiscali per chi sceglie la strada dell'aggregazione, temi che verranno dibattuti nella prossima riunione del tavolo sul lavoro autonomo promosso dal ministro Marina Calderone. È quanto emerso ieri nella nuova edizione di «Roma innovation hub», opportunità per il presidente di Professioni Italiane Armando Zambrano (che, col vicepresidente Rosario De Luca, ha evidenziato gli sforzi per l'«unità» all'interno del comparto, per cogliere, tra l'altro, le sfide di progresso e semplificazione offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr) di sottolineare come la legge sui titoli di studio abilitanti è stata utile a «risolvere il problema del praticantato», così come ad avvicinare molto il laureato alle future mansioni, senza giungere impreparato all'esame di Stato; vi sono categorie che il percorso lo hanno completato, hanno stipulato convenzioni con le università per i corsi (fisici e chimici, periti industriali e geometri), altre che stanno effettuando dei «ragionamenti» e una, quella degli architetti, che il 29 gennaio parteciperà a un tavolo «ad hoc» al dicastero dell'Università.

La «partita» della legge 163/2021, dunque, si gioca tutta sugli articoli 4 e 5, con ulteriori titoli universitari che possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti ministeriali, sentite le categorie interessate.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata



APPROVATO IL DDL

Cybersecurity, forniture Pa solo con standard avanzati

Le imprese informatiche per partecipare alle gare di fornitura della Pa dovranno garantire profili elevati di sicurezza. Lo prevede il Ddl approvato ieri in Cdm.

—a pagina 20

Contratti pubblici

Con lo schema di Ddl gare con elementi essenziali anti hacker

Imprese del settore vincolate e c'è il rischio di essere esclusi dall'appalto

Ivan Cimmarusti

ROMA

Nell'approvvigionamento di beni e servizi informatici in un «contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici», la Pubblica amministrazione dovrà tenere presente «gli elementi essenziali di cybersecurity». Tradotto: le imprese del settore per partecipare alle gare di fornitura dovranno garantire questi profili di sicurezza, viceversa saranno escluse.

L'annunciata stretta entra nel Ddl Cybersecurity, varato ieri dal Consiglio dei ministri, che ora viaggia spedito verso il passaggio parlamentare. Difficile una marcia indietro: i servizi di informazione e sicurezza registrano una costante emergenza legata agli attacchi hacker, cui vanno aggiunte le analisi del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, che nel bilancio 2023 hanno rilevato 11.930 attacchi soprattutto verso infrastrutture critiche e istituzioni. Aspetti sotto la lente dell'Agencia per la cybersecurity nazionale - sotto la direzione di Bruno Frattasi e la vicedirezione di Nunzia Ciardi - all'interno della quale opera un apposito Nucleo cui ora faranno parte anche la Direzione nazionale antimafia e la Banca

Cybersecurity, alla Pa forniture solo se con standard avanzati

d'Italia, segno che gli attacchi hacker possono celare la mano mafiosa, con gravi riflessi in ambito riciclaggio. Ma andiamo con ordine.

Lo schema di Ddl prevede che «con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore» della legge, «su proposta dell'Agencia per la cybersecurity nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la cybersecurity» siano individuati «gli elementi essenziali di cybersecurity» che dovranno essere considerati dalle Pa nell'approvvigionamento delle infrastrutture informatiche.

Secondo il Ddl, per elementi essenziali di cybersecurity «si intende l'insieme di standard e regole tecniche la cui conformità da parte di beni e servizi informatici da acquisire garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati da trattare in misura corrispondente alle esigenze di tutela» cyber.

Destinatari della misura sono: tutte le amministrazioni dello Stato (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni. Ci sono poi le università, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tra i destinatari ci sono anche i soggetti privati (previsti dall'articolo 1, comma 2-bis Dl 21 settembre 2019, n. 105), in relazione a determinati settori strategici.

Ma veniamo all'impatto che la misura può avere sulle imprese. L'ente pubblico quando rileva che l'offerta non tenga in considerazione gli elementi essenziali di cybersecurity individuati dal decreto, può applicare l'articolo 107,

comma 2, e 108, comma 10 del decreto legislativo 36/2023: «La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I principi di sicurezza informatica saranno individuati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma



**I DESTINATARI
La misura riguarda le commesse di Pa, Università, enti pubblici e privati in settori strategici**



